



L'ABC dei Rifiuti speciali pericolosi e non

Docente: Dott. Chim. Alessandro Ricci

ARGOMENTI DEL CORSO

- ✓ Quadro normativo vigente e cogente
- ✓ Attribuzione del corretto codice EER ai sensi della Dec. della Commissione 2014/955/UE
- ✓ Caratteristiche di pericolo HP ai sensi dei Regolamenti UE n. 1357/2014 e n. 997/2017
- ✓ Codici a specchio e loro implicazioni
- ✓ Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti approvate con Delibera del n. 105/2021
- ✓ Importanza delle analisi chimiche al fine della caratterizzazione del rifiuto
- ✓ Compilazione corretta del FIR e del registro di C/S
- ✓ Figure coinvolte nella gestione dei rifiuti e loro responsabilità
- ✓ Test di valutazione apprendimento

QUADRO NORMATIVO VIGENTE E COGENTE

Attualmente la materia RIFIUTI è disciplinata dal cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA) “consolidato”: **D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006** (Parte IV, artt. 177 - 266)

“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”

così come modificato dal **D.Lgs. n. 205 del 3/12/2010:**

“Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

- **l'Allegato D** contiene, **l'elenco dei rifiuti e i relativi codici di identificazione (CER)** come risultanti dalla Decisione 2000/532/CE (relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE);
- **l'Allegato I** definisce le **caratteristiche di pericolo** (codici H), come risultano dalla Direttiva 2008/98/CE (tramite il recepimento del D.Lgs. 205/2010)

1 Giugno 2015: da questa data si applicano direttamente negli Stati membri:

- 1) il **Regolamento UE 1357/2014** del 18/12/14 (che ha sostituito l'all. III della Direttiva 2008/98/CE)
- 2) la **Decisione della Commissione 955/2014** del 18/12/2014 (che ha modificato la Decisione 2000/532/CE)

Il Regolamento 1357/2014 modifica l'Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006

Questa disciplina adegua la normativa, in merito alle definizioni delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti da H1 a H15 di cui all'All. III della Direttiva 2008/98/CE, mediante la sostituzione della sigla “H” con “**HP**”, con altrettanti nuovi pittogrammi.

Tale modifica ha consentito l'allineamento con le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP), che dal 1 giugno 2015 ha sostituito le direttive 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui preparati pericolosi.

Per l'allineamento della caratteristica HP14 “Ecotossico” con il Regolamento (CE) 1272/2008, quest'ultimo prevedeva la necessità di effettuare uno studio supplementare, che ha portato all'emanazione del **Regolamento (EU) 997/2017**.

La Decisione 955/2014 ha introdotto alcune limitate modifiche ai vigenti codici EER

codice	vigente	nuovo
01 03 09	<i>fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</i>	<i>fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10</i>
01 03 10*	-	<i>fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07</i>
01 04 13	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>	<i>rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>
12 01 16	<i>materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose</i>	<i>residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose</i>
12 01 17	<i>materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16</i>	<i>residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16</i>
13 07 02	<i>petrolio</i>	<i>benzina</i>
15 01 05	<i>imballaggi in materiali compositi</i>	<i>imballaggi compositi</i>
16 03 07*	-	<i>mercurio metallico</i>
19 02	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali</i>	<i>rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti</i>
19 03 08*	-	<i>mercurio parzialmente stabilizzato</i>

Il 26/09/2020 è entrato in vigore il

D.Lgs. del 3 settembre 2020, n. 116

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2020, che modifica direttamente la **Parte IV** del D.Lgs. 152/2006 dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi.

Il decreto fa parte del recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive europee del pacchetto economia circolare, assieme a:

D.Lgs. 118/2020 (Pile e RAEE),

D.Lgs. 119/2020 (Veicoli fuori uso)

D.Lgs. 121/2020 (Discariche)

Il D.Lgs. 116/2020 apporta numerose e significative modifiche alla parte IV del TUA:

- Responsabilità estesa del produttore (artt. 178-bis e 178-ter)
- Priorità e prevenzione (artt. 179-180)
- Preparazione al riutilizzo, riciclaggio e recupero (art. 181)
- Rifiuti organici (art. 182-ter)
- Definizioni (art. 183)
- Rifiuti urbani e speciali e classificazione (art. 184)
- Sottoprodotti (art. 184-bis)
- End of Waste (art. 184-ter)
- Esclusioni - Sfalci e potature (art. 185)
- Deposito temporaneo (art. 185-bis)
- Responsabilità del produttore del rifiuto e avvenuto smaltimento (art. 188)
- MUD, FIR, Registri (artt. 189, 190 e 193)
- Tracciabilità post Sistri (art. 190)
- Novità su manutenzione (art. 193)
- Trasporto intermodale (art. 193-bis)
- Imballaggi (artt. 217 e segg.)
- Sanzioni (art. 258)

D.Lgs del 23 dicembre 2022, n. 213

Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

È entrato in vigore il 16 giugno 2023

DECRETO LEGGE 8 agosto 2025, n. 116

«Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»

Il decreto 116/2025 ha introdotto un forte inasprimento sanzionatorio per i reati ambientali, con modifiche non solo alla Parte IV del TUA, ma persino al Codice penale ed al D.Lgs 231/2001.

Entrato in vigore il 9/8/2025 (art. 12) è stato convertito dal Parlamento nella **Legge n. 147 del 3 ottobre 2025.**

Queste norme sono già vigenti ed operative.

Uno degli aspetti importanti, se non il più importante del nuovo testo per quanto attiene la parte sulla gestione rifiuti, si traduce nell'inasprimento delle sanzioni certificato dal passaggio da 'contravvenzione' a 'delitto' per le fattispecie più importanti.

Rafforzamento delle pene e nuove sanzioni per chi deturpa il territorio

In particolare:

- ✚ **l'abbandono di rifiuti non pericolosi** vede l'introduzione di pene che possono arrivare fino a **5 anni di reclusione** se le azioni creano pericoli per la vita, l'incolumità delle persone o per l'ambiente;
- ✚ per i **rifiuti pericolosi**, le sanzioni aumentano ulteriormente, sfiorando i **7 anni di carcere** nei casi più gravi;
- ✚ la realizzazione e la gestione di **discariche abusive** non autorizzate saranno punite con pene **da 1 a 7 anni di reclusione**, con l'obbligo di confisca dell'area interessata;

- ✚ nuove misure prevedono la **sospensione** o **revoca** della **patente** di **guida** dei **conducenti coinvolti** nel trasporto illecito di rifiuti, nonché la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali delle imprese coinvolte, e **nuove fattispecie aggravanti** nel caso di attività organizzate;
- ✚ la combustione illecita;
- ✚ le spedizioni transfrontaliere che violano le regole;
- ✚ più in generale, ogni forma di gestione non autorizzata.

Inoltre, divenendo li stessi “reati” più gravi, sarà in alcuni casi più agevole utilizzare strumenti di indagine efficaci come le “intercettazioni telefoniche” (ex artt. 266 e 267 CPP).

Oggi, quindi, la non conformità di un deposito temporaneo, ad esempio, diventa delitto punibile con la reclusione.

Dal 9 agosto 2025, non riuscire a dimostrare la correttezza di un deposito temporaneo, oppure non vigilare sulle autorizzazioni di trasportatori e destinatari dei propri rifiuti, oppure abbandonare rifiuti pericolosi o spedirli illecitamente, è diventato un delitto punibile con la reclusione.

Introduce una stretta senza precedenti **contro l'abbandono e il lancio di rifiuti da veicoli** in marcia o in sosta.

Non servirà più essere colti in flagrante o fermare l'automobilista sul fatto: con l'impiego delle fototrappole basterà un fotogramma nitido della targa, acquisito da telecamere comunali, autostradali o private, per far scattare la sanzione. **Il provvedimento, pensato per tutelare l'ambiente e la sicurezza stradale, prevede multe fino a 18.000 euro, sospensione della patente e, nei casi più gravi, l'arresto.**

In sintesi, il Decreto-Legge n. 116/2025 definisce un quadro normativo più severo contro il **degrado ambientale** provocato dagli incendi e dallo smaltimento illecito di rifiuti, con **nuove sanzioni**, **l'ausilio delle tecnologie digitali**, **risorse economiche dedicate** e un **approccio integrato** tra ammodernamento delle leggi e potenziamento dei controlli sul territorio.

È dunque assolutamente indispensabile che le imprese italiane finalmente si attrezzino da subito nell'opera di prevenzione con competenza e consapevolezza rispetto a questi rischi.

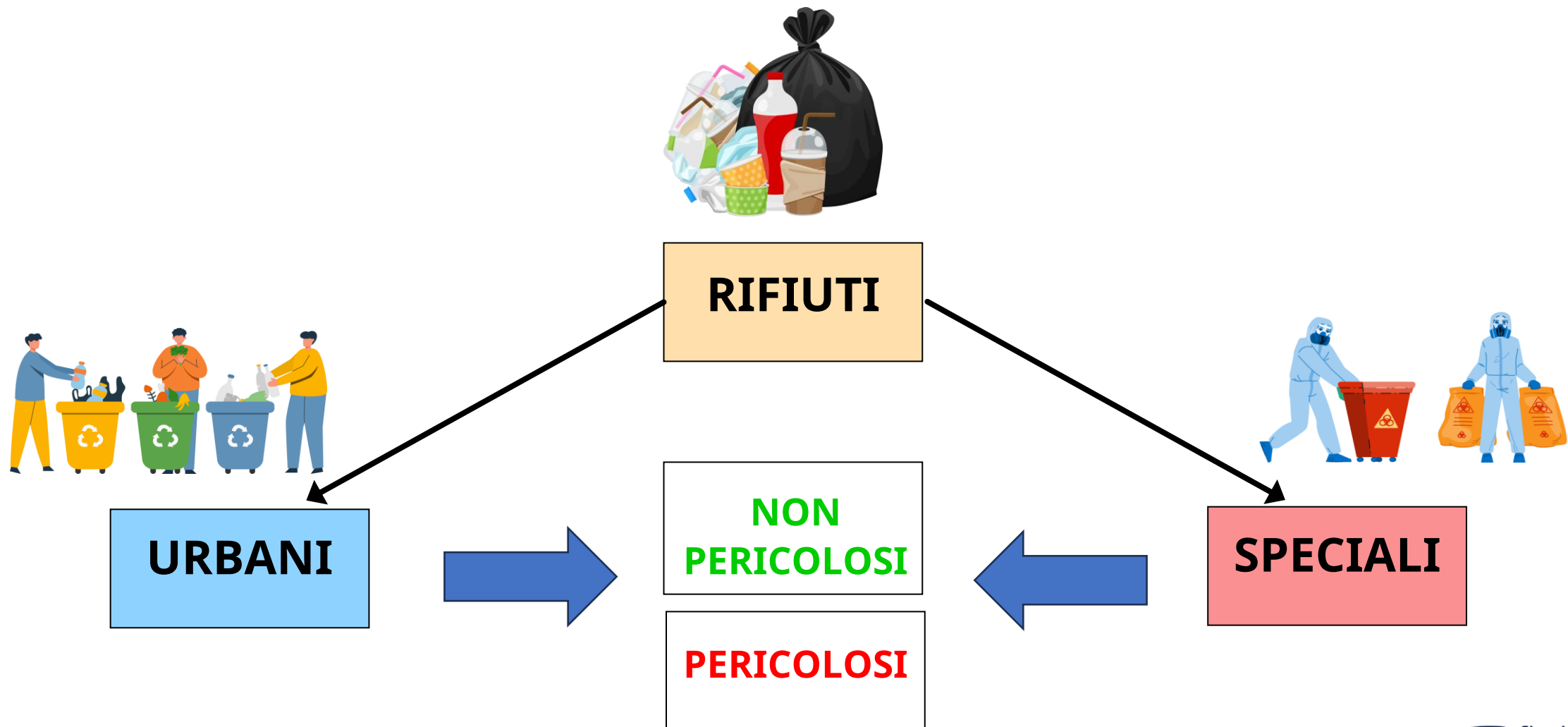
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

DECRETO LEGGE 8 agosto 2025, n. 116

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



D.Lgs 205/2010 - Articolo 10:

Modifiche all'art. 183 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

- 1) L'articolo 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
sostituito dal seguente:

Articolo 183 - (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) **“rifiuto”**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b -ter) “rifiuti urbani” (1/2):

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L -quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

b -ter) “rifiuti urbani” (2/2):

- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5".*

All. L -quater - Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, c.1, lettera b -ter), punto 2)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
RIFIUTI ORGANICI	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
CARTA E CARTONE	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
PLASTICA	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
LEGNO	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
METALLO	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
IMBALLAGGI COMPOSITI	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
MULTIMATERIALE	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
VETRO	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
TESSILE	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
TONER	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
INGOMBRANTI	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
DETERGENTI	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
ALTRI RIFIUTI	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

All. L -quinqies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, c.1, lettera b -ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Il D.L. n. 153 del 17/10/2024 - Art. 4. Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare, c. 2 apporta le seguenti modifiche: b) all'allegato L-quinqies, dopo il numero 20, è inserito il seguente: «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato»

Art. 184. - Classificazione (La nuova definizione di rifiuti speciali):

1. Ai fini dell'attuazione della Parte IV del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b -ter)

Art. 184. - Classificazione (La nuova definizione di rifiuti speciali):

"3. Sono rifiuti speciali": (1/2)

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis;*
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al c. 2;*
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al c. 2;*

Art. 184. - Classificazione (La nuova definizione di rifiuti speciali):

"3. Sono rifiuti speciali": (2/2)

- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b -ter);*
- i) i veicoli fuori uso".*

ATTENZIONE!

Il produttore iniziale dei rifiuti mantiene la responsabilità per l'intera filiera della GESTIONE del rifiuto, dalla produzione al suo destino finale.

L'articolo 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti) del D.lgs. 152/2006 è chiaro: "...il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste".

ATTENZIONE!

Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

n) “gestione dei rifiuti”: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari.

ATTENZIONE!

Cass. Pen. Sez. III - n. 11617 del 20 marzo 2024:

tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi effettuate, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento.

E' necessario pertanto accertarsi della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, non solo con la verifica delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto (trasportatore) al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo recupero o smaltimento, ma anche tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari

(quindi: occhio anche alla compilazione dei FIR!)

Il produttore, pertanto, conserva la responsabilità di una vigilanza indiretta circa il buon esito del viaggio verso il sito finale, sia esso di smaltimento o di recupero, che deve essere necessariamente conosciuto sia dal produttore sia dal trasportatore al momento della partenza.

Il produttore/detentore ha la responsabilità della classificazione del rifiuto, compresa la classificazione di pericolosità, da cui dipende l'assegnazione del corretto codice EER.

Di conseguenza, se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione.

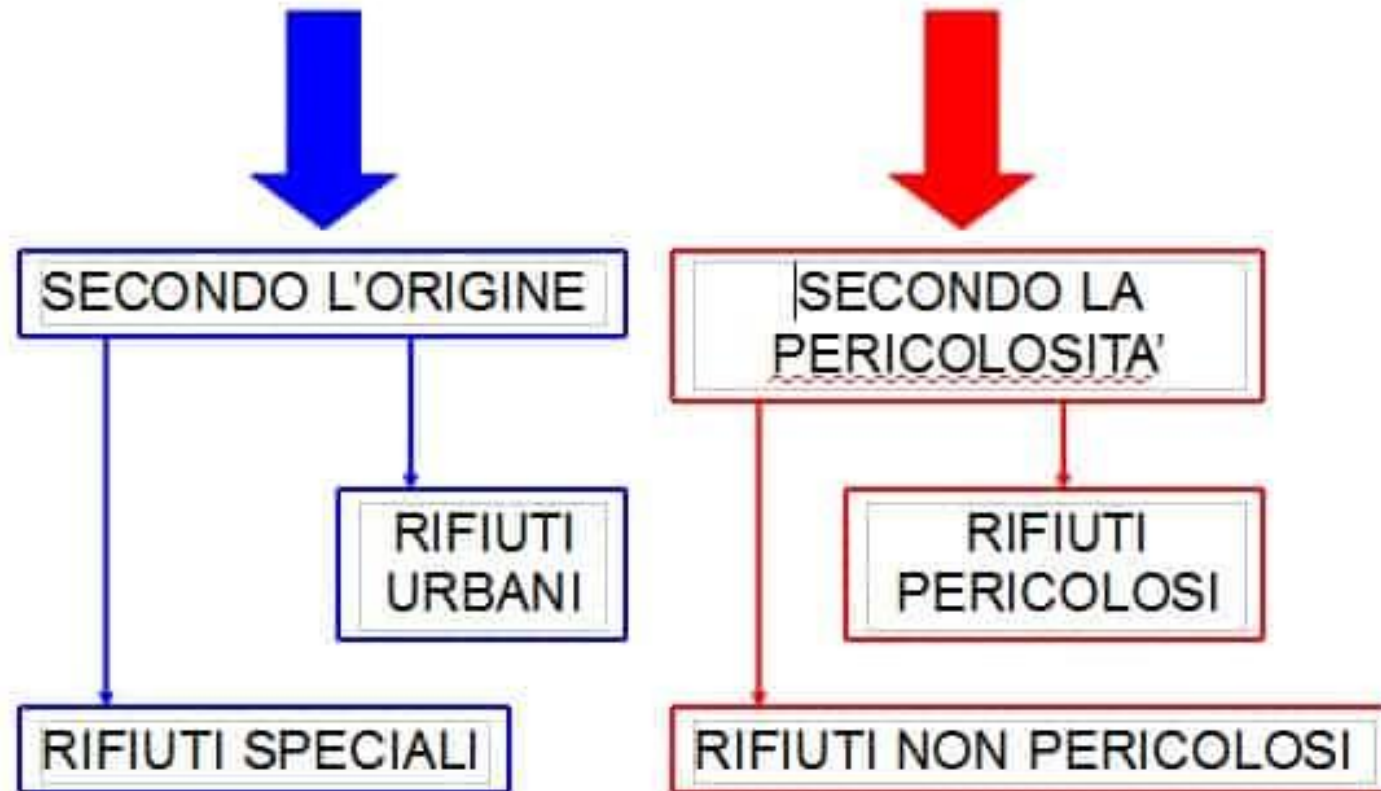
PERICOLOSO è definito un rifiuto che possiede una o più delle quindici proprietà pericolose stabilite dall'allegato III della Direttiva 2008/98/CE, come modificato dal Regolamento 1357/2014/UE (caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15).



Sentenza Cassazione Sez. III n. 15626 del 13 aprile 2024

Ai sensi dell'art. 188 del Dlgs. 152/06 è onere del produttore dei rifiuti procedere al relativo smaltimento e tale principio determina l'onere dello svolgimento delle attività che sono funzionali alla corretta e completa gestione del rifiuto, tra cui può rientrare, ove ritenuta necessaria rispetto al processo di produzione, anche l'analisi dei rifiuti. Che dunque integra un onere di chiunque proceda alla produzione dei rifiuti sin dal primo giorno dello svolgimento della relativa attività.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



Capitoli dell'elenco - INDICE EER

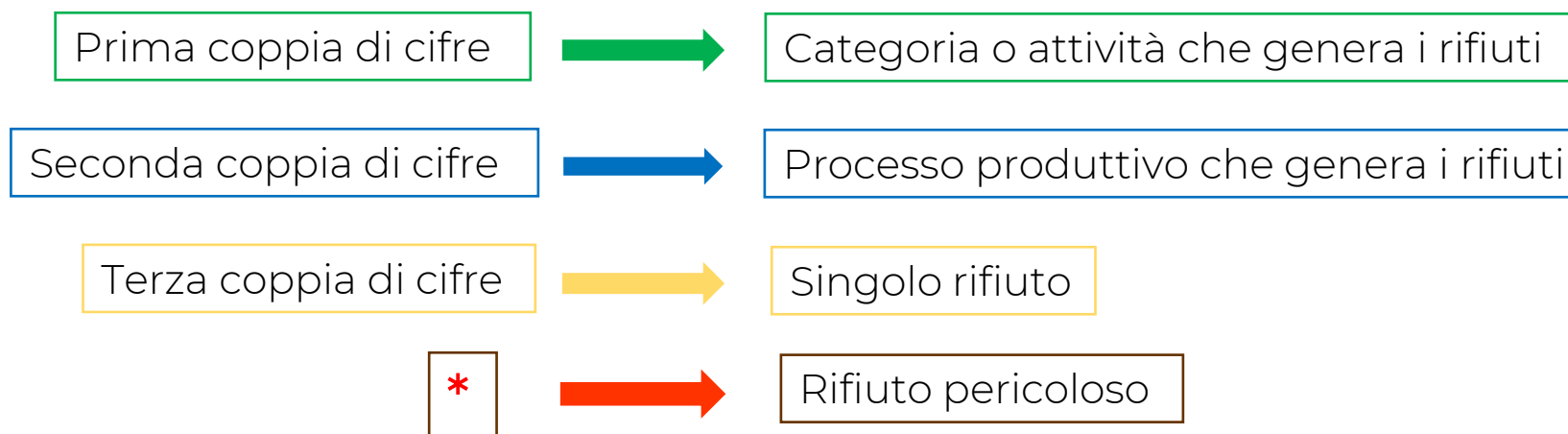
- 01** Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02** Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
 - 03** Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
 - 04** Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05** Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
 - 06** Rifiuti dei processi chimici inorganici
 - 07** Rifiuti dei processi chimici organici
- 08** Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
 - 09** Rifiuti dell'industria fotografica
 - 10** Rifiuti provenienti da processi termici

Capitoli dell'elenco - INDICE EER

- 11** Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12** Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13** Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14** Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto(tranne le voci 07 e 08)
- 15** Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specif. altrimenti)
- 16** Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17** Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18** Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
- 19** Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito
- 20** Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)

Codici EER - Elenco Europeo dei Rifiuti

06 03 15* - 06 03 16



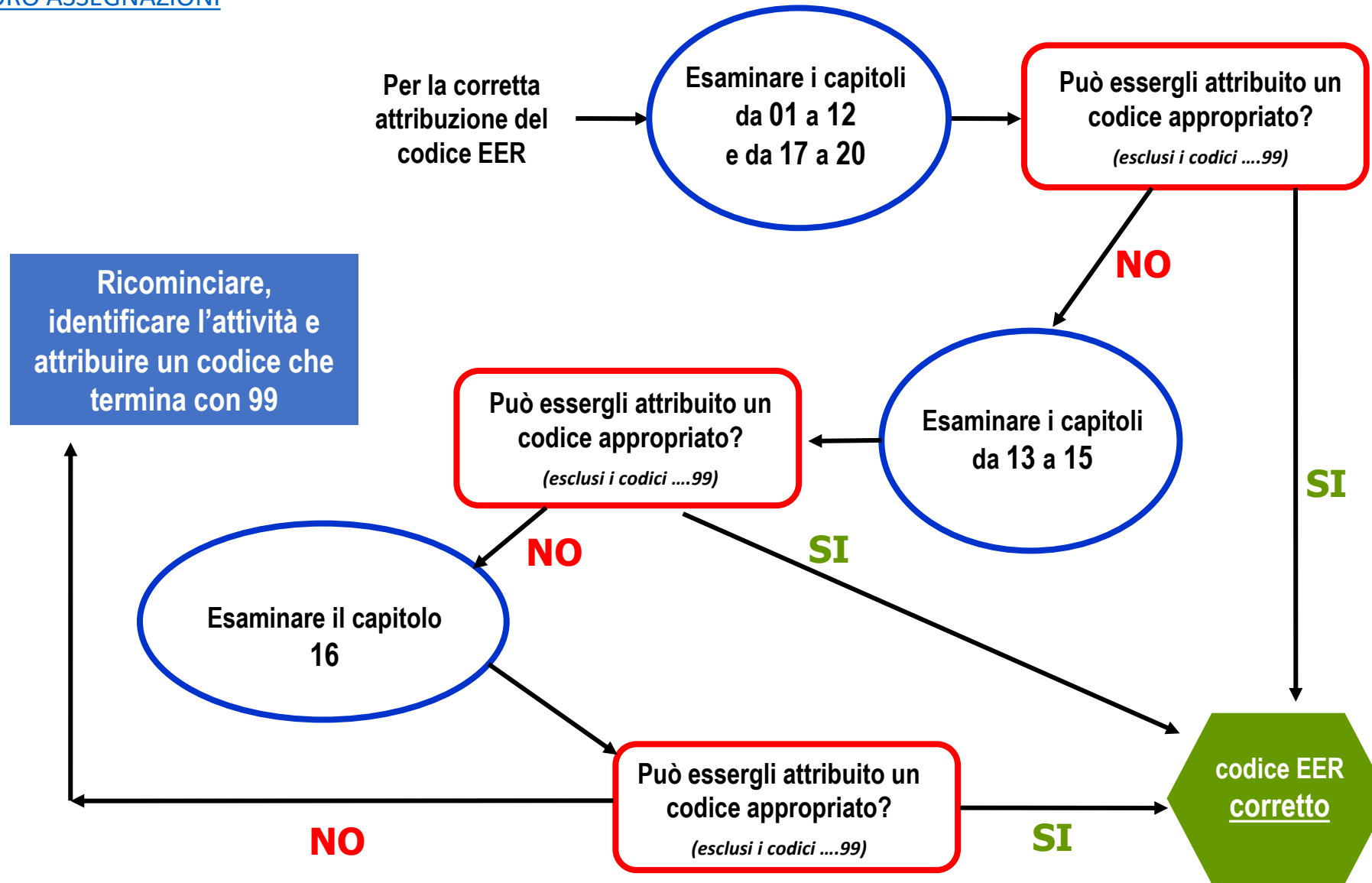
06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 03 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 15* - Ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 - Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315

A N. 3 RIFIUTI COSTITUITI DA MATERIALI TRA LORO IDENTICI (ES. CARTA O PLASTICA), MA ORIGINATI DA PROCESSI PRODUTTIVI DIVERSI, DEVONO ESSERE ATTRIBUITI N. 3 CODICI EER DIVERSI TRA LORO.



Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile fino al 31/5/2015) Caratteristiche di pericolo	Allegato Reg. 1357/2014/UE nuovo Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile dal 1/6/2015) Caratteristiche di pericolo
H1 Esplosivo Sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.	HP1 Esplosivo Rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.
H2 Comburente Sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.	HP2 Comburente Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.
H3-A Facilmente infiammabile H3-B Infiammabile	HP3 Infiammabile

Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile fino al 31/5/2015) Caratteristiche di pericolo	Allegato Reg. 1357/2014/UE nuovo Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile dal 1/6/2015) Caratteristiche di pericolo
H3-A Facilmente infiammabile ➤ Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o ➤ sostanze e preparati che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o ➤ sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o ➤ sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o ➤ sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua o con l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.	HP3 Infiammabile ➤ Rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; ➤ rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; ➤ rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; ➤ rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; ➤ rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; ➤ altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
H3-B Infiammabile Sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C.	

Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile fino al 31/5/2015) Caratteristiche di pericolo	Allegato Reg. 1357/2014/UE nuovo Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile dal 1/6/2015) Caratteristiche di pericolo
H4 Irritante Sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.	HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
H5 Nocivo Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.	HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT-Specific Target Organ Toxicity)/Tossicità in caso di aspirazione Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.
H6 Tossico Sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.	HP6 Tossicità acuta Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.
H7 Cancerogeno Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.	HP7 Cancerogeno Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.
H8 Corrosivo Sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.	HP8 Corrosivo Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile fino al 31/5/2015) Caratteristiche di pericolo	Allegato Reg. 1357/2014/UE nuovo Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile dal 1/6/2015) Caratteristiche di pericolo
H9 Infettivo Sostanze e preparati contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.	HP9 Infettivo Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
H10 Tossico per la riproduzione Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l'incidenza.	HP10 Tossico per la riproduzione Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
H11 Mutageno Sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.	HP11 Mutageno Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.	HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.
H13 Sensibilizzante Sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.	HP13 Sensibilizzante Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile fino al 31/5/2015) Caratteristiche di pericolo	Allegato Reg. 1357/2014/UE nuovo Allegato III Dir. 2008/98/CE (applicabile dal 1/6/2015) Caratteristiche di pericolo
H14 Ecotossico Rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.	HP14 Ecotossico Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
H15 Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.	HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

Caratteristiche di pericolo e criteri di classificazione dei rifiuti			
CARATTERISTICHE DI PERICOLO		INDICAZIONI DI PERICOLO E VALORI LIMITE -VL (se previsti)	PITTOGRAMMI
HP1	Esplosivo	H200 – H201 – H202 – H203 H204 - H240 - 241	
HP2	Comburente	H270 – H271 – H272	
HP3	Infiammabile	H220 – H221 – H222 – H223 – H224 – H225 H226 – H228 – H242 – H250 H251 – H252 – H260 – H261	
HP4	Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari	Σ H314 Skin Corr. 1A $\geq$ 1% Σ H318 Skin Corr. $\geq$ 10% Σ H315 + Σ H319 $\geq$ 20%	
HP5	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) Tossicità in caso di aspirazione	H370 $\geq$ 1% H371 $\geq$ 10% H335 $\geq$ 20% H372 $\geq$ 1% H373 $\geq$ 10% Σ H304 $\geq$ 10%	
HP6	Tossicità acuta	Σ H300 Acute Tox 1 (oral) $\geq$ 0,1% Σ H300 Acute Tox 2 (oral) $\geq$ 0,25% Σ H301 Acute Tox 3 (oral) $\geq$ 5% Σ H302 Acute Tox 4 (oral) $\geq$ 25% Σ H310 Acute Tox 1 (dermal) $\geq$ 0,25% Σ H310 Acute Tox 2 (dermal) $\geq$ 2,5% Σ H311 Acute Tox 3 (dermal) $\geq$ 15% Σ H312 Acute Tox 4 (dermal) $\geq$ 55% Σ H330 Acute Tox 1 (inhal) $\geq$ 0,1% Σ H330 Acute Tox 2 (inhal) $\geq$ 0,5% Σ H331 Acute Tox 3 (inhal) $\geq$ 3,5% Σ H332 Acute Tox 4 (inhal) $\geq$ 22,5%	
HP7	Cancerogeno	H350 $\geq$ 0,1% H351 $\geq$ 1%	

Caratteristiche di pericolo e criteri di classificazione dei rifiuti			
CARATTERISTICHE DI PERICOLO		INDICAZIONI DI PERICOLO E VALORI LIMITE -VL (se previsti)	PITTOGRAMMI
HP8	Corrosivo	$\Sigma H314 \geq 5\%$	
HP9	Infettivo	Classificazione in base al DPR 15/7/2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari)	
HP10	Tossico per la riproduzione	$H360 \geq 0,3\%$ $H361 \geq 3\%$	
HP11	Mutageno	$H340 \geq 0,1\%$ $H341 \geq 1\%$	
HP12	Liberazione di gas a tossicità acuta	EUH029 – EUH031 – EUH032	
HP13	Sensibilizzante	$H317 \geq 10\%$ $H334 \geq 10\%$	
HP14	Ecotossico	$H420 \geq 0,1\%$ $\Sigma H400 \geq 25\%$ $100 \times \Sigma H410 + 10 \times \Sigma H411 + \Sigma H412 \geq 25\%$ $\Sigma H410 + \Sigma H411 + \Sigma H412 + \Sigma H413 \geq 25\%$	
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma che può manifestarle successivamente	H205 EUH001 – EUH019 – EUH044	

È necessario distinguere due aspetti specifici:

1) classificazione:

tramite attribuzione di un codice identificativo nell'elenco dei EER;

2) valutazione delle caratteristiche di pericolo:

tramite attribuzione di uno o più caratteristiche di pericolo HP

Casi possibili - Suddivisione dei rifiuti in 3 categorie:

1) *NON PERICOLOSI ASSOLUTI*

(senza ulteriori specificazioni e senza condizioni)

2) *PERICOLOSI ASSOLUTI*

(senza ulteriori specificazioni e senza condizioni)

3) *“A SPECCHIO”, con codici “speculari” pericolosi e non pericolosi*

(con riserva, a condizione che...)

CODICE EER NON PERICOLOSO ASSOLUTO

Sono quei rifiuti per i quali, dato il processo che li ha generati, si può ritenere a priori che non siano da considerarsi pericolosi. Es: rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come la carta e cartone, il vetro o la plastica: senza bisogno di sottoporli ad alcuna analisi chimica è intuitivo stabilire che gli stessi siano comunque sempre non pericolosi e per questo la Decisione della Commissione 2014/955/UE li contempla nell'elenco dei rifiuti soltanto come rifiuti non pericolosi.

Valutata merceologicamente la correttezza dell'attribuzione di un determinato EER, nessuna caratterizzazione chimica si rende necessaria

CODICE EER NON PERICOLOSO ASSOLUTO

nessuna caratterizzazione chimica si rende necessaria...

...a meno che...

...non ci siano fondati timori che il rifiuto possa contenere sostanze o residui di sostanze tali da renderlo pericoloso, e che non sia conforme alla destinazione dichiarata:

- ***errata attribuzione del codice EER***
- ***sospetta miscelazione di rifiuti non consentita***
- ***classificazione di pericolosità non corretta***

Se così è si deve scegliere un opportuno set di analisi che sconsigli questa ipotesi e confermi la classificazione come NON PERICOLOSO. Se le analisi evidenziano una pericolosità si deve cercare un codice **EER diverso** e, ovviamente, **pericoloso**.

CODICE EER PERICOLOSO ASSOLUTO

In questo caso il legislatore europeo ha definito che, in base alla sua origine, **il rifiuto è «sicuramente» pericoloso.**

Talvolta accade che anche dopo le analisi non sussiste l'evidenza di pericolosità: si deve scegliere una caratteristica di pericolo sulla base del solo buon senso per completezza documentale.

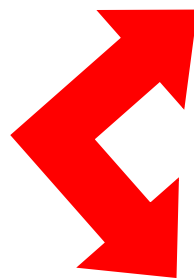
(commento: probabilmente sarebbe stato opportuno che fossero preventivamente definite anche le caratteristiche di pericolosità, se esistenti, perché, come vedremo, è evidente che altrimenti le analisi sono indispensabili)

CODICE EER CON VOCI A SPECCHIO

sempre presente una coppia di codici, una **pericolosa** e l'altra **non pericolosa**:
codice EER **17.05.03*** - *Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose*
codice EER **17.05.04** - *Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*

In questo caso è **indispensabile** conoscere la composizione del rifiuto tramite analisi chimiche

**INFORMAZIONI
FONDAMENTALI**
(per la scelta del set
dei parametri)



dal produttore, sul
ciclo di lavorazione

dal produttore, sui
prodotti utilizzati

CODICE EER CON VOCI A SPECCHIO

Il rifiuto risulterà pericoloso o non pericoloso in base ai valori di concentrazione delle sostanze pericolose eventualmente contenute in esso.

Un rifiuto individuato da una voce “a specchio” è identificato come **pericoloso, dunque, solo se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all’Allegato del Regolamento 2014/1357/UE.**

Avvocatura generale UE
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 15/11/2018 - Cause riunite da C-487/17 a C-489/17

82 - Conclusione

- 1) il produttore o detentore di un rifiuto classificabile con un codice specchio ha l'obbligo di accertare la composizione di tale rifiuto e di verificare successivamente, mediante calcolo o prova, se esso contenga sostanze pericolose o che presentano uno degli indizi di pericolosità elencati nell'allegato III della direttiva 2008/98 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. A tal fine si possono utilizzare i campionamenti, le analisi chimiche e le prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 oppure riconosciuti a livello internazionale o ammessi dal diritto interno dello Stato membro.
- 2) Il principio di precauzione o cautela non può essere fatto valere dal produttore o detentore di un rifiuto come pretesto per non applicare la procedura di classificazione dei rifiuti con codici specchio di cui alla direttiva 2008/98 e alla decisione 2000/532, salvo che l'analisi della sua composizione e/o degli indizi di pericolosità dei suoi componenti risulti impossibile» (*NdR: da applicarsi in un ambito «ragionevole»...*)

Corte di giustizia dell'Unione Europea

Decima Sezione

Sentenza 28 marzo 2019

«Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2008/98/CE e decisione 2000/532/CE - Rifiuti - Classificazione come rifiuti pericolosi - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi».

Due importanti principi:

- 1) Il produttore non è obbligato a verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ma ha l'obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi, e non ha alcun margine di discrezionalità a tale riguardo;
- 2) in presenza di informazioni insufficienti sulla composizione del rifiuto, il produttore o detentore del rifiuto ha l'obbligo di «raccolgere tutte le informazioni possibili» per attribuire il codice appropriato, anche, ma non soltanto, attraverso l'effettuazione di indagini analitiche sulle (sole) sostanze che potrebbero essere ragionevolmente presenti.

LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 27/11/19. Doc. n. 61/19



LINEE GUIDA
 SNPA | 24/2020

SNPA aveva emanato nel novembre 2019 le proprie linee guida che tuttavia non avevano valenza di norma.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE NORMATIVA	8
1.1 Principali riferimenti normativi e linee guida teoriche	8
1.2 Classificazione dei rifiuti pericolosi e procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della normativa comunitaria	10
1.2.1 Criteri per la classificazione dei rifiuti pericolosi	10
1.2.2 Procedura di attribuzione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti	12
1.2.3 Procedura di valutazione delle caratteristiche di pericolo e valori limite	14
1.2.4 Regolamento CLP e rapporto con la classificazione dei rifiuti	22
1.3 Brevi cenni ad alcune normative europee connesse alla classificazione dei rifiuti	24
1.3.1 Regolamento 2006/1907/CE (REACH)	24
1.3.2 Direttiva 2012/18/UE (Seveso II), recepita dal d.lgs. n. 105/2015	25
1.3.3 Direttiva 1999/31/CE, recepita dal d.lgs. n. 36/2003 così come modificato dal d.lgs. 121/2020	25
1.3.4 Direttiva 2006/12/CE, recepita dal d.lgs. n. 117/2008	25
1.3.5 Regolamento 2006/1013/CE	25
1.3.6 Regolamento 2013/1021/UE (regolamento POPs)	26
2. APPROCCIO METODOLOGICO PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	27
2.1 Procedura di valutazione della pericolosità di un rifiuto	27
2.1.1 Fase 1	28
2.1.2 Fase 2	30
2.1.3 Fase 3	32
2.2 Schema sintetico della procedura di classificazione	38
3. ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI ED ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI	45
3.1 Premessa	45
3.2 Criteri per l'individuazione del codice dell'elenco europeo dei rifiuti	46
3.3 Capitoli dell'elenco europeo dei rifiuti	47
3.4 Codici dell'elenco europeo dei rifiuti commentati	48
3.5 Esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti	77
3.5.1 Rifiuti di imballaggio	77
3.5.2 Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	79
3.5.3 Veicoli fuori uso	83
3.5.4 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione	85
3.5.5 Metalli e leghe metalliche in forma massiva	87
3.5.6 Rifiuti contenenti amianto	88
3.5.7 Rifiuti abbandonati su aree pubbliche	88
3.5.8 Altri esempi di classificazione	89
4. CRITERI METODOLOGICI PER LA VALUTAZIONE DELLE SINGOLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO	90
4.1 HP1 - Esplosivo	90
4.1.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa	90
4.1.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo	90
4.1.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite	90
4.1.1.3 Valori di cut-off	91
4.1.1.4 Metodi di prova	91
4.1.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico	91
4.1.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo	93
4.2 HP2 - Comburente	94
4.2.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa	94
4.2.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo	94
4.2.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite	94
4.2.1.3 Valori di cut-off	94
4.2.1.4 Metodi di prova	94
4.2.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico	94
4.2.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo	95
4.3 HP3 - Infiammabile	96
4.3.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa	96
4.3.1.1 Definizione della caratteristica di pericolo	96
4.3.1.2 Criteri di valutazione della caratteristica di pericolo e valori limite	96
4.3.1.3 Valori di cut-off	97
4.3.1.4 Metodi di prova	97
4.3.2 Analisi delle procedure di verifica della caratteristica di pericolo e definizione di un approccio metodologico	97
4.3.3 Schema decisionale per la valutazione della caratteristica di pericolo	100
4.4 HP4 - Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari	102
4.4.1 Criteri e valori limite previsti dalla normativa	102

Il Ministero della Transizione Ecologica, con **Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021**, ha approvato le linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera n. 105 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, in attuazione dell'art. 184, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Comunicato relativo al Decreto 9 agosto 2021, recante l'approvazione delle linee guida sulla classificazione dei rifiuti [\(GU Serie Generale n.200 del 21-08-2021\)](#)

Articolo 1

1. Si approvano le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato "3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati", da introdurre al Capitolo 3 delle stesse, che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTI** il d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 che ha proceduto ad aggiornare gli allegati D ed I alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e il d.lgs. 3 settembre 2020 n. 121 che ha modificato il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, in materia di discariche dei rifiuti, abrogando il decreto ministeriale 27 settembre 2010 e recependo direttamente i criteri di ammissibilità stabiliti dalla Decisione n. 2003/33/CE;
- VISTO** l'articolo 184, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 che, per effetto delle modifiche introdotte, dispone che la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte dal SNPA ed approvate con decreto del Ministero della Transizione Ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- CONSIDERATO** che le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti erano state approvate con delibera del Consiglio SNPA n. 61/2019 del 27 novembre e pubblicate come Linee guida SNPA n. 24/2020;
- CONSIDERATO** che per tener conto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle Linee guida per la loro approvazione mediante il decreto ministeriale di cui al citato art. 184, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato;
- CONSIDERATO** che unitamente all'aggiornamento dei riferimenti normativi sono state apportate limitate modifiche ed integrazioni finalizzate a rispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dagli operatori nella fase di applicazione delle Linee guida, senza alterare in alcun modo la struttura complessiva delle stesse;

- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTA** l'attività di aggiornamento delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti realizzata dal Gruppo di Lavoro n. 15 del Piano triennale 2014-2016, che si era a suo tempo occupato della loro predisposizione, la condivisione del documento con la Rete dei referenti tematici RR-TEM II/05 "Rifiuti e suolo" e la sua trasmissione al TIC II "Controlli e Monitoraggi" nell'ambito del quale è istruita tale tematica, che non ha evidenziato elementi ostativi per l'approvazione in Consiglio;
- RITENUTO** di adottare il documento "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" come proposto dai coordinatori del TIC II;

DELIBERA

1. di approvare il documento "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti", che è parte integrante della presente delibera;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l'atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere la presente delibera congiuntamente al suo allegato al Ministero della Transizione Ecologica per i seguiti di competenza;
4. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snambiente.it;
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell'avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica e al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 18 maggio 2021

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- ✓ individuano i **principali riferimenti normativi** e le linee guida tecniche di settore;
- ✓ illustrano un **approccio metodologico** basato su schemi procedurali per fasi, utile ai fini dell'individuazione del codice e per la valutazione della pericolosità;
- ✓ forniscono la versione commentata dell'**elenco europeo dei rifiuti**;
- ✓ riportano **esempi di classificazione** di specifiche tipologie di rifiuti ed individua criteri metodologici di valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (POP), in particolare: definizioni e limiti normativi, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e individuazione di possibili approcci metodologici con schemi decisionali.

LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il decreto in parola approva le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti con l'aggiunta di un paragrafo (3.5.9) dedicato ai rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati.

Le Linee Guida, approvate con il Decreto n. 47 del 9/8/2021, ai sensi del D.Lgs 152/2006 - Art. 184 - comma 5 - come modificato dal D.Lgs. 116/2020, devono quindi essere usate dal produttore per la corretta attribuzione dei codici EER e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

✓ Possiamo affidarci alle Linee Guida ratificate con un Decreto Dirigenziale del MITE, ma non dal Ministro?

Con D.D. n. 47 del 9/08/2021, il MiTE ha approvato le dette Linee Guida come definite con delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato *“3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*, da introdurre al Capitolo 3 delle stesse.

È bene evidenziare che, le predette Linee guida, anche se approvate con D.D. (in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono state adottate sulla base di un'esplicita previsione di legge statale, l'art. 184, c. 5, del D.Lgs. n. 152/2006, **assumendo**, pertanto, una **forza formale assimilabile a quella della legge stessa** (cfr. sentenza della Corte Costituzionale 11/06/2014, n. 170).

La classificazione di un rifiuto ai sensi della normativa vigente richiede la **definizione** di una serie di caratteristiche della sostanza presa in esame, necessarie ad identificarne il profilo, basato, prima ancora che sui risultati delle analisi di laboratorio, sulle **informazioni del produttore**

**Manca di indicazioni precise
sulle sostanze da ricercare**



**Classificazione del
rifiuto problematica**

**Necessità di fare riferimento al ciclo
produttivo che ha generato il rifiuto e
alle sostanze utilizzate nel ciclo stesso**



**CONOSCENZA DEL CICLO
TECNOLOGICO CHE HA
GENERATO IL RIFIUTO**



sostanze pericolose e non presenti all'origine

sostanze che possono essersi prodotte per reazione

scelta del profilo analitico per ogni rifiuto

corretta caratterizzazione del rifiuto

corretta attribuzione indicazioni di pericolo HP

rappresentatività della classificazione

CODICE EER PERICOLOSO ASSOLUTO

Batterie al piombo - codice EER **16.06.01***

rifiuto pericoloso assoluto, poiché la composizione tipica delle batterie, per quanto possa variare leggermente da prodotto a prodotto, è tale da ipotizzare in tutti i casi la pericolosità del rifiuto

EER	Descrizione	Stato fisico	HP pericolo (compatibili)
160601	ACCUMULATORI AL PIOMBO	2. Solido non polverulento	HP5 HP6 HP8 HP10 HP14

L'analisi può ritenersi superflua in quanto le concentrazioni di Pb e di H₂SO₄ mediamente presenti sono sempre sufficienti ad attribuire caratteristiche di di tossicità specifica per organi bersaglio (HP5). di tossicità acuta (HP6), corrosività (HP8), tossicità per la riproduzione (HP10) e di pericolo per l'ambiente (HP14)

Nel caso di **rifiuti pericolosi meno specifici** l'attribuzione di tali caratteristiche non è scontata e richiede certamente una analisi chimica.

REAGENTI FUORI SPECIFICA

in tale categoria sono comprese numerose tipologie di rifiuti

Soluzioni acide: **06 01 06* altri acidi – PERICOLOSO ASSOLUTO**

Soluzioni basiche: **06 02 05* altre basi – PERICOLOSO ASSOLUTO**

Solventi alogenati: **07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri – PERICOLOSO ASSOLUTO**

Solventi non alogenati: **07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri – PERICOLOSO ASSOLUTO**

CODICE EER PERICOLOSO a SPECCHIO

DESCRIZIONE: miscele liquide di laboratorio contenenti sostanze sia organiche che inorganiche (es. miscele di solventi organici e acidi inorganici)

Codice EER 16 05 06*: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio - **PERICOLOSO**.

DESCRIZIONE: miscele liquide di laboratorio contenenti prevalentemente sostanze inorganiche (es. soluzione acquosa contenente metalli pesanti)

Codice EER 16 05 07*: sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose - **PERICOLOSO**.

DESCRIZIONE: miscele liquide di laboratorio contenenti prevalentemente sostanze organiche (es. miscela di solventi organici)

Codice EER 16 05 08*: sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose - **PERICOLOSO**.

CODICE EER NON PERICOLOSO a SPECCHIO

DESCRIZIONE: miscele liquide di laboratorio contenenti sostanze sia organiche che inorganiche (es. miscele di solventi organici e acidi inorganici)

Codice EER 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508:

Codice EER 16 05 06*: sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio.

Codice EER 16 05 07*: sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.

Codice EER 16 05 08*: sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.

I rifiuti con voci a specchio devono essere sottoposti a ulteriori valutazioni per individuare il corretto codice EER.

La conoscenza della composizione di un rifiuto può essere ottenuta attraverso diversi metodi:

- *conoscenza del processo o dell'attività di origine;*
- *informazioni contenute nei documenti del prodotto divenuto rifiuto (es. SDS);*
 - *effettuazione di analisi chimiche e chimico-fisiche.*

IN LINEA DI MASSIMA:

- per i rifiuti classificati **PERICOLOSI** con codice **NON a specchio** l'analisi può comunque essere finalizzata alla individuazione delle specifiche classi di pericolosità; l'assenza di sostanze pericolose o il riscontro di concentrazioni inferiori ai rispettivi limiti **non può comunque portare a classificare diversamente il rifiuto;**
- per i rifiuti classificati **NON PERICOLOSI** con codice **NON a specchio** l'eventuale riscontro di sostanze pericolose eccedenti i rispettivi limiti oltre i quali ai rifiuti vengono associate caratteristiche di pericolosità può portare a diverse considerazioni correlate alla conoscenza del ciclo produttivo;
- in ogni caso, l'adeguata conoscenza della composizione di un rifiuto si ottiene dalla combinazione delle diverse informazioni ottenibili dall'applicazione delle modalità precedentemente viste.

ANALISI OBBLIGATORIE (di fatto)

Conferimento in discarica: D.Lgs 13/01/2003, n. 36
modificato da: **Decreto Legislativo 03/09/2020 , n. 121**
che abroga il D.M. Ambiente del 27/09/2010 e recepisce le **Linee Guida ISPRA del 07/12/2016 , n. 145.**

Viene sancito che la caratterizzazione di base dei rifiuti, per determinare l'ammissibilità in discarica, sia a carico del produttore, e la verifica di conformità a carico del gestore.

Tale caratterizzazione deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all'anno.

ANALISI OBBLIGATORIE (di fatto)

Recupero di rifiuti in regime semplificato:

D.M. 05/02/98 (D.M. n. 186/06) – NON PERICOLOSI

D.M. 161/02 - PERICOLOSI

“individuazione dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate di recupero”

Per questo tipo di recupero, è stabilito che le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all’impianto e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi), e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

ANALISI OBBLIGATORIE (di fatto)

Conferimento ad impianti di termovalorizzazione (inceneritori)

Il D.Lgs 133/2005 prevede che il gestore dell'impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto

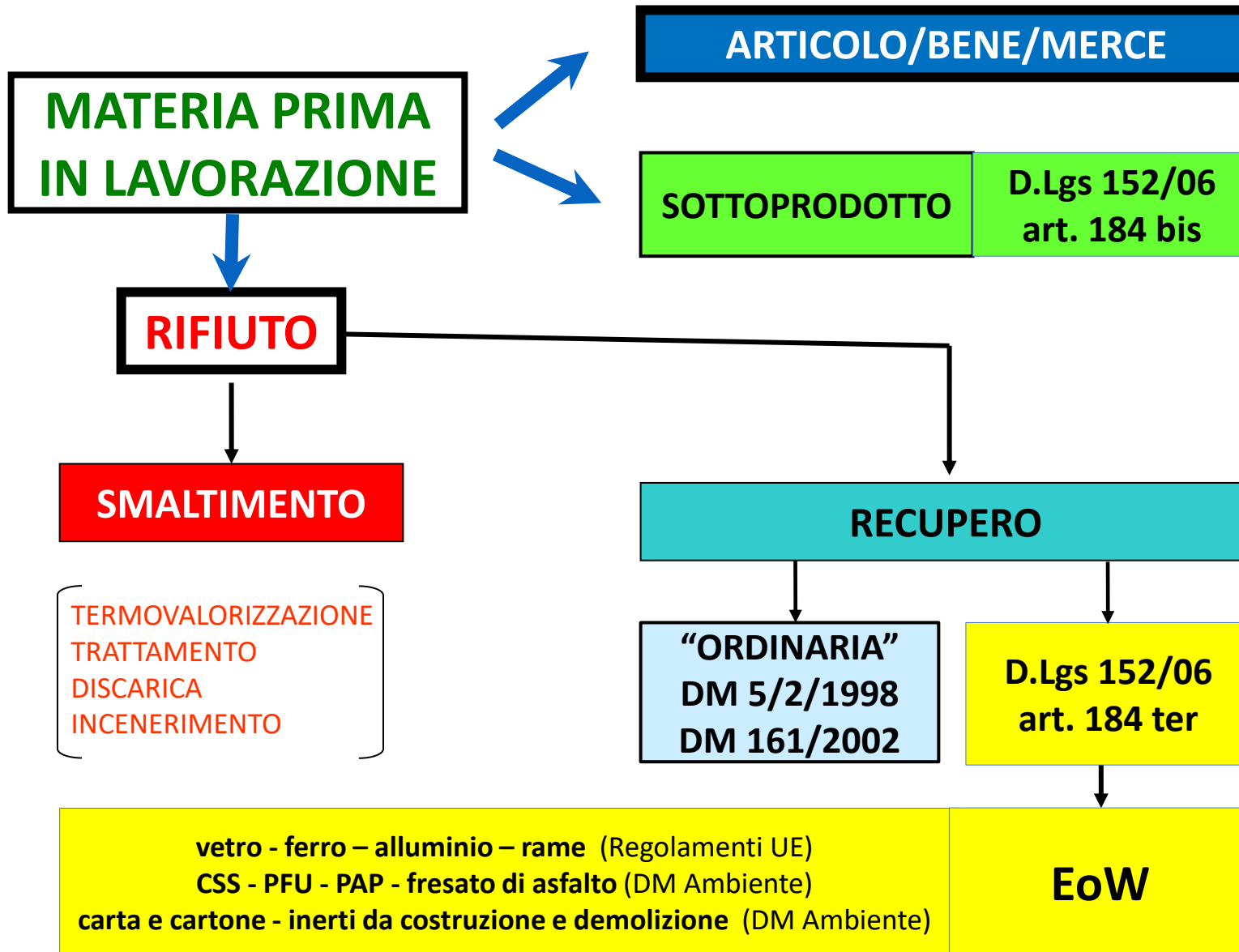
Le verifiche che il gestore è tenuto a fare sui rifiuti diventano obbligatorie solo per quelli pericolosi.

Dal 1/1/2016:

~~D.Lgs 133/2005~~  **D.Lgs n. 46 del 4/3/2014**

ANALISI NON OBBLIGATORIE

Nel caso in cui i rifiuti siano conferiti ad attività di trattamento dei rifiuti operanti in regime ordinario ai sensi del art. 208 del Dlgs 152/06, sempre che tali analisi non siano richieste dal gestore dell'impianto di trattamento.



SOTTOPRODOTTO

Art. 184-bis D.Lgs. 152/2006

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

La **cessazione della qualifica di rifiuto** o **End of Waste** si realizza quando il rifiuto:

- viene sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Differenza fondamentale tra sottoprodotti e materie prime secondarie (EoW)

- *i primi non sono mai divenuti rifiuti e possono essere riutilizzati senza alcun tipo di trattamento;*
- *le seconde erano rifiuti che, a seguito di trattamenti vari, ritornano ad essere prodotti utilizzabili e con un valore economico sul mercato.*

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER DEL D.LGS. 152/2006. REVISIONE GENNAIO 2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22



LINEE GUIDA
SNPA 141 2022

Quando per qualche motivo non si può fare l'analisi, rimane sempre importantissima la compilazione della

SCHEDA DESCRITTIVA o
DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

su cui verranno riportati tutti i dati importanti per qualsiasi valutazione

In assenza di particolari informazioni è buona norma valutare «**secondo scienza e coscienza**», quindi seguendo il principio della pertinenza, i pericoli fisici (infiammabilità, esplosività, ecc.) e la presenza di sostanze pericolose per la salute e/o per l'ambiente.

- ✓ **processo produttivo**
- ✓ **codice EER**
- ✓ **descrizione**
- ✓ **caratteristiche di pericolo HP**
- ✓ **stato fisico**
- ✓ **soggetto o no al trasporto ADR**
- ✓ **materie prime usate nel processo**
- ✓ **confezionamento**
- ✓ **ecc.**

Sulla base della scheda stessa, si potrà poi valutare se integrare l'analisi con parametri fuori standard

RICHIESTA DI OMOLOGA E SCHEDA TECNICA DEL RIFIUTO

(i campi contrassegnati con * sono obbligatori per la pre-omologa)

Data (*)

CER¹(*)

A) CLIENTE

Nome o ragione sociale(*)

Sede Legale (Via/piazza): n. :

Località: CAP Prov.

Partita Iva Codice fiscale

N° Iscrizione Albo cat. 8.....

B) PRODUTTORE / DETENTORE

Nome o ragione sociale(*)

Sede Legale (Via/Piazza)..... n.....

Località..... CAP Prov.....

Partita Iva Codice fiscale

Unità locale di produzione del rifiuto (se diverso dalla sede legale):

Via/piazza..... n.....

Località..... CAP Prov.....

Nome Cognome del referente del rifiuto..... Tel.....

Se titolare di autorizzazione allo stoccaggio / trattamento rifiuti indicare di seguito gli estremi autorizzativi:

Aut. N°..... del..... scadenza.....

C) RIFIUTO

Descrizione effettiva del rifiuto(*):

.....

Descrizione del ciclo produttivo del rifiuto (ed eventuali pre-trattamenti effettuati) (*):

.....

Il rifiuto è soggetto a bonifica: ☐ SI² ☒ NO

Elenco delle sostanze e/o composti prevalenti e caratterizzanti il rifiuto (*):

Solfato di calcio, solfato di ammonio, presenza di grasso animale

.....

Classificazione rifiuto³: ☐ rifiuto urbano ☐ rifiuto urbano pericoloso ☐ rifiuto speciale non pericoloso ☐ rifiuto speciale pericoloso

Rapporto Analitico (*): ☐ SI (indicare Lab. e N° di riferimento)..... ☐ NO⁴

Scheda di Sicurezza(*): ☐ SI (indicare nome di riferimento)..... ☐ NO

Odore: **Colore:** **Morfologia:**

Stato fisico (DM 145/98) (*): ☐ 1 solido pulverulento ☐ 2 solido non pulverulento ☐ 3 fangoso palabile ☐ 4 liquido

Stato fisico (DM 17/12/2009 SISTRI): ☐ 1 solido pulverulento ☐ 2 solido ☐ 3 vischioso o sciropposo ☐ 4 fangoso ☐ 5 liquido
☐ 6 gassoso ☐ 7 altro

¹ Decisione Commissione Ue 2014/955/Ue

² Se il rifiuto deriva da attività di bonifica, allegare PIANO DI BONIFICA

³ Attribuita secondo il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal Reg. 1357/2014/Ue e s.m.i.

⁴ Possibile solo nel caso di rifiuto non pericoloso "assoluto" o di rifiuto per cui esista una scheda di sicurezza prodotto

Caratteristiche di pericolo⁵(*): ☐ HP1 ☐ HP2 ☐ HP3 ☐ HP4 ☐ HP5 ☐ HP6 ☐ HP7 ☐ HP8 ☐ HP9 ☐ HP10
☐ HP11 ☐ HP12 ☐ HP13 ☐ HP14 ☐ HP15

Tipo confezionamento (*) ☐ sfuso ☐ fusti metallici ☐ fusti in PE ☐ big bags ☐ Altro (specificare).....

Quantità/anno (*)..... ☐ Ton. ☐ m³ ☐ rifiuto generato regolarmente ☐ rifiuto generato non regolarmente (spot)

Frequenza di conferimento (*).....

Campione fornito: ☒ SI ☐ NO

Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> POP ⁶
Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> diossine e furani
Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> PCB
Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> amianto
Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> pesticidi, prodotti fitosanitari e biocidi
Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> HCFC /CFC
Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> sostanze organico alogenate
Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> sostanze organico stanniche
Si dichiara che il rifiuto ☐ <u>non contiene</u>	☐ <u>contiene</u> cianuri

Nel caso venga barrata la casella "contiene", il certificato di analisi allegato deve riportare la quantificazione della/e sostanza/e e/o composto/i

D) TRASPORTO

Nome o ragione sociale del trasportatore:

Trasporto sottoposto a normativa ADR: ☐ SI ☒ NO

Classe: Gruppo imballaggio: n. ONU

La scrivente attesta, sotto la propria responsabilità, che le notizie contenute nella presente scheda, composta di N°2 pagine, rispondono a verità e completezza e che i campioni eventualmente sottoposti ad analisi e forniti sono rappresentativi del rifiuto che si intende conferire e per il quale si richiede l'omologazione.

La scrivente attesta altresì di dare tempestiva comunicazione scritta di ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella scheda di omologa e negli allegati presenti.

In fede, (legale Rappresentante o Direttore /Responsabile Tecnico).

Timbro e firma del Produttore / Detentore

IL FIR - FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) è un documento che accompagna i rifiuti durante il loro trasporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, dove per trasporto si intende lo spostamento fisico del rifiuto che dal luogo di produzione o detenzione viene inviato al luogo di recupero o smaltimento.

LA FUNZIONE DEL DOCUMENTO

Il meccanismo del FIR serve a garantire la **tracciabilità**.

Ogni volta che un rifiuto esce da un'azienda, il modulo deve identificare:

- ✓ **Chi lo produce** (Produttore/Detentore).
- ✓ **Cos'è** (Codice EER)
- ✓ **Chi lo trasporta** (Trasportatore).
- ✓ **Dove va a finire** (Destinatario/Impianto).

Può essere emesso da uno di questi soggetti:

- 1. PRODUTTORE/DETENTORE**
- 2. TRASPORTATORE**

LA TRANSIZIONE DIGITALE: RENTRI

Con l'introduzione del **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti), il FIR sta diventando un documento digitale: "X-FIR".

- **Emissione:** non più blocchi cartacei vidimati in Camera di Commercio, ma generazione tramite portale.
- **Validazione:** avviene tramite QR code o firma elettronica.
- **Tracciamento in tempo reale:** i dati arrivano direttamente alle autorità di controllo senza dover aspettare il ritorno fisico della quarta copia.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E GESTIONE

L'emissione e la gestione avvengono tramite la piattaforma RENTRI. I produttori iscritti al RENTRI compilano, vidimano in **formato digitale** e sottoscrivono il FIR, condividendolo poi con trasportatore e destinatario per l'integrazione.

Viene redatto in quattro copie (anche se la digitalizzazione ridurrà questo numero):

- 1) una copia rimane al produttore
- 2) una al trasportatore
- 3) una al destinatario
- 4) l'ultima, firmata dal destinatario all'arrivo, torna al produttore, che deve controllarla e conservarla insieme alla prima copia.

COME CAMBIA IL "MECCANISMO" OPERATIVO

Con il passaggio al digitale (X-FIR), il flusso cambia così:

- ❖ **Emissione:** si genera il formulario sul portale RENTRI o tramite il software gestionale di interoperabilità.
- ❖ **Firma:** non si firma più a penna. Il produttore e il trasportatore firmano digitalmente (tramite SPID, CIE, CNS o l'App RENTRI) al momento della partenza.
- ❖ **In viaggio:** il trasportatore può mostrare il QR code del formulario su smartphone o tablet in caso di controllo.
- ❖ **A destinazione:** una volta che l'impianto riceve il rifiuto e firma a sua volta, il sistema invia automaticamente la notifica al produttore.

Addio all'attesa della quarta copia cartacea per posta entro 90 giorni!

La responsabilità della corretta redazione del FIR ricade sul produttore o detentore del rifiuto, anche se l'operazione può essere delegata al trasportatore e in molti casi è il trasportatore a occuparsi materialmente della compilazione.

È fondamentale che tutte le parti coinvolte verifichino e integrino le informazioni di propria competenza.

L'art. 193 del D.Lgs 152/06 al comma 1 dice quali sono i dati che non devono mai mancare sul formulario:

- 1) nome ed indirizzo del produttore/detentore dei rifiuti;**
- 2) origine, tipologia e quantità del rifiuto;**
- 3) impianto di destinazione ;**
- 4) data e percorso dell'istradamento;**
- 5) nome ed indirizzo del destinatario;**
- [6] nome ed indirizzo del trasportatore**

Nota bene! Per il trasportatore il numero di FIR deve sempre essere riportato e l'annotazione di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario .

Se per uno stesso codice EER sono stati emessi più formulari in uno stesso giorno, si dovrà compilare un movimento di carico/scarico per ogni formulario

Inoltre, è necessario emettere un FIR:

- ✓ per ogni tipologia di rifiuto trasportato;
- ✓ per ogni produttore/detentore;
- ✓ per ogni impianto di destinazione finale .

Come va indicato il peso da verificarsi a destino?

E' sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in: **kg o litri o metri cubi**, e solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è necessario:

- **indicare la quantità stimata sul registro di C/S** (carico e scarico);
- **sul FIR barrare la casella: peso da verificare a destino;**
- sulla base della verifica del peso effettivo, risultante dalla quarta copia del FIR, si procederà a completare i dati nel registro di C/S annotando, con data e firma, la quantità in kg nella casella **"Annotazioni"**.

ANNOTAZIONI (CAMPO 17)

Utilizzare questo spazio per inserire eventuali informazioni aggiuntive, come:

- **Intermediari o commercianti coinvolti**
- **Percorso diverso dal più breve**
- **Informazioni relative al trasporto in regime ADR (merci pericolose)**
- **Dettagli sul trasporto intermodale**
- **Cambi di conducente**

COME GESTIRE EVENTUALI ERRORI

Gli errori di compilazione del formulario, possono essere corretti prima della partenza, mantenendo l'accortezza di non fare cancellature o pasticci illeggibili.

La correzione va fatta in modo da rendere sempre leggibile la parte annullata, e riportando la frase nelle annotazioni:

“Correzione eseguita dal mittente prima della partenza”, collegandola con un asterisco al campo dove è avvenuta la correzione.

Una volta che il camion ha caricato il rifiuto e parte con la sua copia del formulario, non si possono più apportare correzioni, tranne quelle riservate al trasportatore relative ad eventuali soste tecniche o notturne o a cambi di percorso, da riportare nelle annotazioni.

Per es., il destinatario che riceve un carico accompagnato da un formulario che riporta dati incompleti o inesatti dovrebbe respingere il carico.

COME GESTIRE EVENTUALI ERRORI

Un modo di gestire gli errori formali eventualmente presenti sui formulari (*ribadisco, solamente per errori formali es. errori nel riportare i dati fiscali di uno degli operatori, o altri che non vadano a compromettere l'interpretazione dei dati della tracciabilità del percorso o delle quantità e tipo di rifiuto trasportato*) può essere quello di fare emettere dal produttore delle dichiarazioni su carta intestata, timbrata e firmata, che riportano i dati corretti (**lettera di correzione**).

Tali dichiarazioni agganciate a ciascuna delle 4 copie dei formulari fungeranno da appendice a parziale integrazione dei primi dati riportati sul formulario

(questa procedura non rende totalmente immuni da sanzioni, ma evidenzia agli Enti di controllo la volontà di archiviare dati corretti corrispondenti ai documenti condotta diligente che può essere evidenziata successivamente nel ricorso da opporre all'eventuale sanzione, lasciando al giudice la decisione finale).

Nota Bene! Errori nella compilazione del FIR comportano sanzioni amministrative pesanti e, in alcuni casi, risvolti penali se si configura il traffico illecito di rifiuti.

Sanzioni (art. 258)

Trasporto di rifiuti **senza formulario** ovvero con formulario con **dati incompleti o inesatti**:

multa da 1.500 a 9.000 euro.

Arresto fino a due anni (art. 483 CP) in caso di:

- **trasporto di rifiuti pericolosi,**
- **false indicazioni sui rifiuti nel certificato di analisi,**
- **uso di un certificato falso durante il trasporto.**

Nota bene! Il formulario è considerato parte integrante del registro di C/S

Per questo motivo il produttore deve sempre ricordarsi 2 cose importanti:

1. di indicare nelle copie del formulario in suo possesso (la 1^a e la 4^a copia), il n° di registrazione corrispondente che verrà fatta sul Registro di C/S;
2. di archiviare le copie del formulario in suo possesso (la 1^a e la 4^a) in modo che siano facilmente interfacciabili con il registro di C/S.

(es. pinzare la 1^a e la 4^a copia al foglio di registro relativo a quel movimento di scarico, oppure un faldone a parte con buste trasparenti in cui inserire i vari formulari, magari in ordine di data, facilmente consultabile insieme al registro di C/S)

Con l'entrata a regime dell'XFIR (il formulario digitale emesso tramite la piattaforma ViViFIR), la gestione del documento cambia rispetto al vecchio modello cartaceo.

Ecco i punti chiave per chiarire come gestire il registro di carico e scarico con i nuovi strumenti digitali:

ADDIO alla "Quarta Copia" fisica

Nel sistema tradizionale, la quarta copia era quella che il destinatario restituiva al produttore per confermare l'avvenuta ricezione del rifiuto.

Con l'X-FIR:

- ❖ Il documento nasce come **file digitale** (PDF) con un codice univoco.
- ❖ La "chiusura" del cerchio avviene digitalmente: una volta che il destinatario accetta il rifiuto, il sistema aggiorna lo stato del documento.
- ❖ **Non esiste più una quarta copia fisica** da attendere per posta o via corriere per "chiudere" l'operazione sul registro.

Nota Bene! Se si sta usando l'X-FIR ma il registro di carico/scarico è ancora **cartaceo**, si dovrà semplicemente scrivere il numero dell'X-FIR nell'apposita colonna riservata ai riferimenti del formulario. Non c'è più bisogno di spillare la vecchia quarta copia, poiché la prova del conferimento è verificabile telematicamente.

COSA REGISTRARE SUL REGISTRO DI CARICO/SCARICO

L'obbligo di annotare l'operazione sul registro rimane, ma le modalità cambiano leggermente:

- ✓ **entro 10 giorni lavorativi** dall'invio del rifiuto, deve essere effettuata la registrazione di "scarico" citando gli estremi dell'X-FIR (numero univoco e data);
- ✓ invece di allegare la quarta copia cartacea, farà fede il **documento digitale** (o la stampa dello stesso) che riporta l'accettazione del destinatario e il peso a destino.

LA CONSERVAZIONE

Anche se il processo è digitale:

- deve essere conservato l'X-FIR completo (firmato digitalmente o con le scansioni necessarie se gestito in modalità ibrida) per **3 anni**;
- molti software gestionali integrano già l'X-FIR con il registro di carico/scarico, permettendo di "agganciare" il file direttamente all'operazione di scarico senza dover stampare nulla.

Il "DOPPIO BINARIO" (proroga 15 settembre 2026)

Sebbene l'obbligo del FIR digitale dovesse scattare il 13 febbraio 2026, il Governo ha introdotto un periodo di tolleranza:

- ❑ **fino al 15 settembre 2026:** si può continuare a usare il **FIR cartaceo** (ma deve essere il *nuovo modello* vidimato digitalmente tramite il portale RENTRI);
- ❑ **dopo il 15 settembre 2026:** il formato digitale diventerà l'unico standard legale per i soggetti obbligati.
- ❑ **Sanzioni:** anche l'applicazione delle sanzioni per errori nella trasmissione dei dati è stata sospesa fino al 15 settembre 2026 per permettere alle aziende di testare i software.

IL TRASPORTATORE

Il trasportatore ha un ruolo chiave, estremamente importante, nella fase di trasporto dei rifiuti speciali

RESPONSABILITA' FONDAMENTALI:

- ✓ assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto;
- ✓ verifica dell'accuratezza e della completezza dei dati inseriti nel FIR
- ✓ assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
- ✓ verificare che i veicoli non siano sovraccaricati
- ✓ assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli.

Ciò deve essere fatto sia sulla base dei documenti di trasporto e d'accompagnamento, sia mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori o, se il caso, del carico.

IL TRASPORTATORE

Le sue responsabilità fondamentali sono la verifica dell'accuratezza e della completezza dei dati inseriti nel FIR. Infatti, sebbene il produttore o il detentore dei rifiuti siano responsabili della compilazione delle informazioni relative al rifiuto trasportato, **il trasportatore è tenuto a esaminare attentamente il formulario prima di apporre la propria firma ed iniziare il conferimento.**

In termini di legge, in particolare l'art. 193, stabilisce che il trasportatore, mediante la sua controfirma sul formulario, accetti una parte della responsabilità per le informazioni contenute nel documento (tracciamento accurato dei rifiuti durante il loro trasporto e responsabilizzazione del trasportatore).

IL TRASPORTATORE

Il trasportatore non è tenuto a garantire l'esattezza assoluta delle informazioni fornite dal produttore/detentore, in quanto la veridicità della classificazione spetta al produttore/detentore.

Tuttavia, qualora si evidenzino o emergano difformità tra quanto riportato nel formulario e la realtà riscontrata sul campo, il trasportatore è tenuto a segnalare e gestire la situazione in conformità con le normative vigenti, inclusa la sospensione del trasporto se necessario.

A questo proposito il comma 17 dell'Art. 193 - D.lgs. 152/2006, così statuisce:
“nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza

IL TRASPORTATORE

La Corte d'Appello di Venezia, nella sentenza n. 460/2023, ha chiarito che il trasportatore, anche se non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni fornite dal produttore, è tenuto a esercitare la dovuta diligenza nella verifica delle informazioni presenti nel formulario.

RIASSUMENDO:

- **il trasportatore deve assicurarsi che tutte le sezioni del FIR siano compilate correttamente e che non vi siano errori evidenti o difformità che potrebbero compromettere il trasporto o la successiva gestione dei rifiuti;**
- **qualora si evidenzino o emergano difformità tra quanto riportato nel FIR e la realtà riscontrata sul campo, il trasportatore è tenuto a segnalare e gestire la situazione in conformità con le normative vigenti, inclusa la sospensione del trasporto se necessario.**

IL TRASPORTATORE

Per poter svolgere la propria attività, il trasportatore dei rifiuti è tenuto all'iscrizione nella **categoria 1** (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) e/o **4** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e/o **5** (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) dell'Albo Gestori Ambientali.

L'iscrizione è possibile solo con la nomina obbligatoria di un **responsabile tecnico** che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, e in presenza di una determinata *garanzia finanziaria* (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria) nel caso del trasporto di rifiuti pericolosi.

L'INTERMEDIARIO

L'intermediario è una **figura di connessione** tra il produttore-detentore di rifiuti e il trasportatore, o il destinatario finale.

L'intermediario dei rifiuti è definito dal D.Lgs 152/06 - all'art. 183 – come:

“qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.

L'intermediario si adopera per assicurare al produttore la collocazione migliore del rifiuto, anche sotto il profilo economico. Attraverso una propria scelta seleziona e connette/coordina tutte le figure del ciclo di gestione, basandosi sulle proprie competenze e conoscenze.

Ovviamente tutte le figure interessate devono possedere l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e avere l'autorizzazione alla gestione dei codici EER relativi ai rifiuti trattati.

L'INTERMEDIARIO

Per poter svolgere la propria attività, l'intermediario dei rifiuti (senza la detenzione degli stessi) è tenuto all'iscrizione nella **categoria 8** dell'Albo Gestori Ambientali (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi), possibile solo con la nomina obbligatoria di un **responsabile tecnico** che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, e in presenza di una determinata *garanzia finanziaria* (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).

In relazione alla categoria 8 è opportuno fare una distinzione tra l'intermediario senza detenzione dei rifiuti e l'intermediario con detenzione.

Il secondo, essendo trasportatore o gestore, è già in possesso di un'autorizzazione specifica e non necessita dell'iscrizione alla categoria 8.

L'INTERMEDIARIO

Sentenza della Corte di Cassazione n. 20734 del 27 maggio 2022

Secondo la Corte incombe sull'intermediario non solo il controllo dei titoli abilitativi necessari nei soggetti individuati per gestire i rifiuti del produttore, ma, ancora prima, il controllo sulla loro corretta classificazione da parte della stessa impresa che li ha prodotti in base alla loro tipologia e alle loro caratteristiche.

Infatti alla luce del principio della “responsabilità condivisa” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti (tra cui lo stesso intermediario), comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, e va oltre la sfera di operatività della condotta del singolo, chiamato a rispondere per omesso controllo anche dell'operato di tutti i soggetti che si interseca con il proprio.

L'INTERMEDIARIO

In altra parole, la figura dell'intermediario rientra a tutti gli effetti nelle attività di gestione dei rifiuti. Proprio per questo motivo chi svolge un'attività di intermediazione è soggetto al cosiddetto principio della corresponsabilità, secondo il quale tutti i soggetti coinvolti nella filiera del rifiuto sono responsabili, non solo del proprio operato, ma anche delle attività altrui.

Nello specifico l'intermediario (senza detenzione) dispone per conto di terzi il recupero, o lo smaltimento dei rifiuti: proprio per questo è tenuto a **verificare le autorizzazioni** dei trasportatori, nonché degli impianti di destinazione.

Inoltre è tenuto a verificare la **corretta classificazione del rifiuto**.

La mancata valutazione o la valutazione errata di uno di questi aspetti fa emergere la colpa dello stesso intermediario.

L'INTERMEDIARIO

Le imprese che svolgono attività di intermediazione senza detenzione di rifiuti sono obbligate alla tenuta dei registri di C/S, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, che devono essere obbligatoriamente numerati e vidimati dalla camera di commercio di competenza e vanno custoditi presso la sede dell'intermediario.

Obblighi da rispettare:

- **vidimazione dei registri** presso la Camera di Commercio competente per territorio;
- **compilazione dei registri** entro 10 giorni lavorativi dalla relativa transazione;
- **conservazione di una copia del formulario** emessa dal produttore (“quinta copia”);
- **invio del MUD** entro data stabilita dalla normativa;
- **conservazione** del registro e dei relativi formulari **per 3 anni** dalla data della registrazione.